



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 26/6/2020  
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 63 DEL 26/6/2020**

**OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore dell'Unione Regionale; Affidamento.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;  
Considerato che l'Unione Regionale dispone di un impianto elevatore di marca Kone;

Considerato che vi è la necessità di disporre del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per il suddetto impianto;

Considerato che il rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica per il suddetto impianto è scaduto il 31/5/2020;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore ubicato presso la sede della Unione Regionale, per la durata di un anno;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32, comma 2;
- art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di



contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26/10/2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e con delibera 10-7-2019 n. 636;

Visti l'art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l'art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro CONSIP e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Verificata l'inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999;

Considerato che:

- il valore massimo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a € 700,00 + I.V.A.;
- l'affidamento rientra pertanto nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, punto 3.7 secondo cui “Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente”;

Tenuto conto che, nel 2019, il servizio è stato svolto dalla Manganelli Ascensori S.r.l. di Colle di Val d'Elsa (Siena), per una spesa complessiva pari a € 500,00 oltre IVA;

Considerato che:

- La Manganelli Ascensori S.r.l. ha eseguito le prestazioni dovute con puntualità e precisione, a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- La Manganelli Ascensori S.r.l. ha manifestato con nota email del 28-5-2020 la propria disponibilità a svolgere il servizio di manutenzione per la durata di un anno allo stesso prezzo previsto per l'annualità precedente;
- Il costo del servizio non ha subito incrementi;

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale può espletare procedura autonoma;

Considerato che, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00, non vi è l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006;

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Ritenuto di affidare a Manganelli Ascensori S.r.l. l'appalto del servizio di



manutenzione ed assistenza tecnica dell'impianto elevatore installato presso la sede dell'Ente, per l'importo di € 500,00 + I.V.A.;

Considerato che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'art. 36 comma 2 lett. a) consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'art. 3, comma 5, L. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG";

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC;

Atteso che, in data 17/6/2020, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z3E2D5B539;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";

Vista la richiesta di prenotazione n. 39/2020 sul codice budget 08.05.013 "Manutenzione Ordinaria Immobile" dell'esercizio di bilancio 2020, per un importo pari a € 355,83 (IVA inclusa)

## DETERMINA

- di affidare a Manganelli Ascensori S.r.l., con sede in Colle di Val d'Elsa (Siena), Via di Spugna n. 46, C.F. e P.I. 01155660523, l'appalto del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore dell'Unione Regionale per la durata di un anno, dal 1/6/2020 al 31/5/2021, per il corrispettivo di € 500,00 oltre I.V.A.;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";
- di imputare la spesa complessiva di € 355,83 sul codice budget 08.05.013 "Manutenzione Ordinaria Immobile", prenotazione n. 39/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione

*documento originale informatico firmato digitalmente  
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*